



Comune di MALITO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO D'USO E DISCIPLINARE PER IL MARCHIO



Art.1- Definizioni.

- A) Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
- a. **“Denominazione Comunale” (De.Co.)**, il marchio Comunale di identità e promozione territoriale, attraverso il quale si attesta una relazione stretta tra la storia del territorio ed il prodotto conosciuto a livello locale. La Denominazione Comunale è la carta d’identità di un prodotto enogastronomico o artigianale, che ne certifica il luogo di “nascita” e/o “crescita”;
 - b. **“Prodotto tipico”**, il prodotto o la pietanza tipici che si raffigurano come comportamento antropologico le cui dimensioni spaziali possono andare da un’area locale anche assai ristretta, ad un paese intero o ad un complesso di paesi. Ne sono i massimi rappresentanti i prodotti a marchio DOP, IGP, STG, DOCG, DOC, IGT.
 - c. **“Prodotto tradizionale”**, il prodotto caratterizzato da metodiche di lavorazione e trasformazione praticate su un territorio e consolidate nel tempo. Esso, pur partendo da elementi comuni legati all’area di produzione, riflette la diversità ed i tentativi di originalità che si sono spontaneamente stratificati nel tempo e nel territorio.

Art.2- Finalità e titolarità del Marchio

- A) Il Comune di **MALITO** tutela e favorisce la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
- B) A tal fine il Comune di **MALITO** provvede alla registrazione del Marchio collettivo d’ora in poi denominato **“De.Co. Comune di MALITO”**, in conformità alle diverse Norme e Leggi che supportano a diversi livelli la Denominazione Comunale.
- C) Il Logo deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.
- D) Il Comune di **MALITO** affida a soggetti terzi ovvero componenti dell’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere l’incarico di redigere il Disciplinare di Produzione relativo ai Prodotti/Servizi/Attività per i quali si richiede il Marchio De.Co.

Art.3- Denominazione e logo

- A) Il Logo è insieme verbale e figurativo ed è così costituito:
- a. Un’immagine circolare con l’acronimo “De.Co.” di Denominazione Comunale, dove, all’interno della O., è racchiuso il Marchio di Qualità “Q” dell’associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere di Cosenza.
 - b. Lungo il contorno esterno dell’immagine, con inclinazione verso destra è riportato il Nome del Comune, in formato stampato maiuscolo.
 - c. Sotto l’immagine, per esteso, è riportato il Nome del Prodotto/Servizio/Attività, in formato corsivo stampato minuscolo e iniziali maiuscole delle parole principali.
 - d. Il colore verde di sfondo aggiunge significato ed emozione al disegno, evocando la vegetazione, la natura, la vita stessa, l’equilibrio e l’amore per il proprio territorio e per ciò che è racchiuso in esso.



Art. 4- Zona di produzione (o dei servizi)

- A) La zona di produzione delle attività/produzioni (o di erogazione dei servizi) considerate nel presente Regolamento è relativa esclusivamente al territorio di MALITO.

Art. 5- Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

- A) Il Comune concede in uso il marchio a soggetti privati, società di persone, società di capitali, ditte individuali, consorzi, cooperative.
- B) Il Sindaco del Comune di pertinenza nomina una Commissione rappresentata da esperti del settore agro-alimentare e da operatori in forma singola o associata. La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co.. Funge da Segretario il Responsabile del Procedimento.
- C) L'uso del marchio è concesso ai soggetti di cui al punto A), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 6.
- D) I Disciplinari, che saranno allegati al presente Regolamento, forniranno gli standard di qualità dei servizi per i quali sarà concesso l'uso del marchio collettivo di cui trattasi. Essi faranno normativamente parte del Regolamento Comunale, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività tradizionali locali attraverso l'istituzione del Registro De.Co. approvato con:

Deliberazione di Giunta Comunale n. del

Art. 6- Domanda di concessione in uso

- A) I soggetti di cui all'art. 5 punto A) che intendono usare il marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'apposito registro dei prodotti/Servizi/Attività, ovvero disciplinare produzione, ovvero Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni, al seguente indirizzo:

Comune di

Ufficio del Protocollo Via.....

- B) La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
- Le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del marchio (denominazione, indirizzo, Partita IVA);
 - Il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - Copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
 - Dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e del Disciplinare se previsto, ad esso allegato);
 - Dichiarazione di essere in regola con la Normativa in materia di sicurezza e ambiente;
 - Una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il marchio;



g. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del marchio;

C) Il Comune di MALITO:

- a. Verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e sia in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- b. Svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente;
- c. Decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

D) Completata l'istruttoria, il Comune di MALITO comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. L'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo numero di iscrizione;
- b. Il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. Il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

E) Le imprese concessionarie iscritte nell'apposito registro dei prodotti/Servizi/Attività, ovvero disciplinare produzione, ovvero Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni, ricevono il Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Logo verbale e figurativo di cui all'art. 3.

F) Disciplinare eventuali modalità di uso o apposizione del Logo come ad esempio in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet etc.

G) La concessione avrà la durata di anni 10 e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di anni 10 a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

Art. 7- Controlli

A) Il Comune di **MALITO** si occuperà di verificare periodicamente la corretta applicazione del Marchio De.Co, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'elenco.

B) Gli incaricati del Comune di **MALITO** ovvero i soggetti terzi appartenenti all'Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere (ASBSF) di Cosenza, possono accedere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.

C) Gli incaricati riferiscono sull'esito dei controlli di cui sopra al Comune, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 8- Sanzioni

A) Il Comune di **MALITO** può applicare le seguenti sanzioni Disciplinari:



- a. Diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. Censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- b. Revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Art. 9- Controversie

- A) Il Comune di MALITO, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
 - a. Per causa di nullità del Marchio;
 - b. Per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c. Per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.